PER

L'Ill.re *Duchessa* di Capracotta, Signora *Vittoria-Maria-Angela-Rosa de Riso* attrice, rappresentata dal Patrocinatore Signor *Angelo Saracini,*

In risposta d'una *Allegazione anonima,*

Scritta pel Signor *Antonio Curcio,* reo convenuto,

Rappresentato dal Patrocinatore, Signor *Ottavio Trerotoli.*

Nel Tribunale di prima-istanza, Sez. I^a, residente in Napoli.

GIUDICE RAPPORTORE,
L'ORNATISSIMO SIG.r *CALENDA,* PASQUALE.

S. Falanga, *Cancelliere.*
L. Nocera, *Commesso.*

IN NAPOLI, NELLA TIPOGRAFIA DI ANGELO TRANI, 1809.
Largo del Castello, N. 58.

CON PERMESSO DELLA PREFETTURA DI POLIZIA.

Patiendo multa, veniunt quae nequeam pati.

Pub. Syr.

§. I.

INTRODUZIONE, ED OGGETTO.

Se un *Medico*, o *Cerusico*, da nobil *Matrona* inferma ottiene di addivenirle *marito*, la seduzione, e l'abuso di *confidenza* vi ha avuto parte (1): se la *moglie*, ciò non ostante, *ristabilita*, ed addivenuta *straricca*, tollera per sette anni cosiffatto *matrimonio*, eroica è la sua prudenza: se potendosene dell' in tutto disciogliere, autorizzata dalla legge, e non lo ha fatto, è confermata la sua stabile fermezza: se da due anni ha annuito alla scambievole volontaria *separazione personale*, non ha fatto altro, che secondare i voti del marito, che aspirava solo alla *comunione de' beni*, de' quali egli è privo affatto: se condiscese, perciò, a destinarlo *Procuratore*, ad amministrare i di lei beni, l'idèa di ammetterlo a comunione è assolutamente esclu-

(1) *Gravissima infamia est medici, opus quærere. Multi quos auxerant morbos, & irritaverant, ut majore gloriá sanarent, non potuerunt discutere, aut cum magná miserorum vexatione vicerunt.* Senec. de benef. lib. 6., p. m. 362.

esclusiva: se, non pertanto ha offerto, che sulli suoi beni il marito avesse mezzi a discreta sussistenza, la di lei generosa beneficenza è estesa, anche con lode, su di un ingrato, il quale, però, non potrà mai sottrarsi dalla esecuzione del decreto di Dio (1).

Posti questi fatti parlanti, non può punto dubitarsi del virtuoso carattere della *moglie*.

Se, all' opposto, il marito surse dal suo nulla per effetto di quel matrimonio, dovea essere più riconoscente verso la moglie, e non convincerla di non potervi essere più luogo *a riconciliazione, e buona intelligenza*: se ha egli preferita la separazione personale, avido dell'amministrazione de'beni della moglie in qualità di Procuratore, bisogna che perseveri nella prima, e non abusi della seconda: se egli è renitente a desistere da quella gestione, e si rifiuta a giustificarne gli estremi, è chiara la confessione delle sue *appropriazioni*, o *dissipazioni*: se profittando della volontaria separazione, ed abusando della Proccura, costituisce la moglie nelle più desolanti angustie, facendole mancare fin i mezzi alla sussistenza, arginandole gli espedienti per fare una cura, della quale ha bisogno per non succumbere, ed esponendola agl'insoffribili insulti de'creditori, la maggior parte di lui, i quali han dritto ad esser soddisfatti, tanto, che la tengono tutto dì vessata, avvilita, e sequestrata in un *Albergo*, spe-

---

(1) *Deum esse, fuisse, futurum esse gratorum patronum, ingratorum vindicem, qui suô digitô scripsit legem*: Ingrati sit actio. Boecler. de act. adver. ingrat.

spesoso più, che una casa appiggionata ad anno, ha ben ella il dritto di reclamare i suoi beni dagli artigli dell'ingiusto detentore per valersene con quella ben intesa circospezione, che faccia onore alle sue circostanze; e se finalmente quel marito, calpestando il proprio decoro, ardisce, pur colle stampe (1); malmenarla in ogni rincontro (*p.* 11., 14., *e* 15.); calunniarla sopra oggetto assai delicato, e giammai motivato, finchè è stato pacifico possessore de'beni (*p.*14.); minacciarla in fine di una vittoria *funesta* (*p.* 1. *in fin.*); e, ciò non ostante, sollecitarla alla *riunione personale* (*p.* 14.); la moglie, in questo caso, che gode tutta la considerazione in *Parigi*, sino nella *Imperial Corte*, non sarà ella autorizzata a reclamare dal Tribunale di prima istanza residente in Napoli, e da tutti gli uomini dabbene, ajuto, e soccorso!

È questo il carattere, è questa la condotta, questi sono i desiderj, e le istanze del *marito*.

(1) *Alleg. anon. de'*28 *maggio* 1809.

§. II.

FATTO, E STATO DELLA LITE.

L' Illustre *Duchessa* di Capracotta, Signora *Vittoria-Maria-Angela-Rosa de Riso*, vedova (1) del Signor Duca *Carlo Capece Piscicelli*, domiciliata a *Parigi*, nel dì 10 maggio 1809 istitui giudizio contro il Signor *Antonio Curcio* di lei secondo marito domiciliato a *Napoli*, chiedendo, che il Tribunale di prima istanza residente in Napoli deliberasse sulle seguenti

CONCLUSIONI

I. Che autorizzasse la *separazione personale* di detti conjugi, che col fatto l'aveano eseguita, onde risultasse in conseguenza lo scioglimento della comunione, e la separazione de' beni, giusta il disposto del *Codice Napoleone*, *art.* 1441, *e* 311.

II. Che detta separazione personale, dalla quale discendono lo scioglimento della comunione, e la separazione de' beni, si eseguisse colle solennità prescritte da detto *C. art.* 1445.

III. Che la *Duchessa* avesse la libera amministrazione de' di lei beni, a norma dell' *art.* 1449.

IV.

(1) Quando le mogli si compravano, la *vedova* era di maggior prezzo, per la ragione allegata da *Hanoverano*: *quia tanto majori cum substantia in domum secundi mariti transivisset. Gundling, de empt. uxor.*

IV. Che *Curcio* dovesse prestare il suo assenso, perchè la *Duchessa* vendesse per ora un cespite del valore di 15 a 18 mila ducati per estinguere i di lei debiti, e quelli fatti dal marito in Francia, per equipaggiarsi, e curarsi.

V. Che con effetto restasse rivocato il mandato di *Procura generale* dalla *Duchessa* fatto a *Curcio* a' 20 aprile 1807, e ciò per esecuzione di sentenza resa dal Tribunale di prima istanza di Parigi nel dì 27 gennajo 1809, e di essere riconosciuto il di lei nuovo Procuratore, e Vicario generale costituito, *Sig. Angelo Saracini.*

VI. Che in conseguenza della destituzione di *Curcio*, il medesimo non s' immischiasse nell' amministrazione de' beni della *Duchessa*, e restituisse le scritture.

VII. Che *Curcio* dovesse render conto di detta amministrazione, com'è tenuto qualunque altro *Procuratore*, a norma dell' *art.* 1577.

VIII. Che tutt' i debitori, e reddenti della *Duchessa* riconoscessero detto di lei nuovo Procuratore, e Vicario.

IX. Che i provvisionati, ed impiegati a nome della *Duchessa* dovessero farsi riconoscere da detto Procuratore e Vicario.

X. Che il Tribunale venisse ad una definizione d' un mensuale assegnamento a favor di *Curcio*, mentre la *Duchessa*, sebbene avesse giusti motivi di obbliarlo all' in tutto, pure, quando non si fosse opposto a tali ragionate dimande, intendèa continuargli le sue beneficenze per farlo decentemente vivere, senz' aver bisogno di tener impiegate le sue braccia.

Curcio si fece oppositore, e da quì a poco trascriverò le sue conclusioni.

Incaricato della difesa, e vicariato della *Duchessa*, immaginai, che le men giuste opposizioni di *Curcio* nascessero dal dispiacere della *separazione personale*: fui tre, e quattro volte buono a creder ciò; seguii gl' impulsi del mio cuore fatto per la conciliazione. Con altra istanza pregai il Tribunale, perchè avesse sospeso per ora di pronunciare sulla detta *separazione personale*, la quale per altro da più di due anni trovasi eseguita di buon accordo, lusingato che con ciò *Curcio* addivenisse ragionevole ad arrendersi su gli altri capi dedotti, per li quali sollecitai i provvedimenti.

In questo stato di cose *Curcio* presentò le sue insostenibili

CONCLUSIONI.

1. Che la Sig. *Maria Rosa de Riso* si obbligasse a venire ad abitare col marito in Napoli, e ciò in forza dell' *art.* 214 del *Cod. Napol.*
2. Che non sussiste la dimandata *separazione personale*, perchè niuna delle cause determinate pel divorzio si è neppure dedotta. *art.* 306 *d. C.*
3. Che non ha luogo la chiesta *separazione de' beni*, perchè è sfornita d' una delle due basi richieste a tal uopo dalla legge. *art.* 1433 *d. C.*
4. Che in conseguenza della 2 e 3 conclusione, la domanda dello scioglimento della *comunione de' beni* avanzata da essa Signora *de Riso* contra *Curcio*, non è ammissibile, giacchè non è fiancheggiata da alcu-

no

no de'cinque motivi richiesti dalla legge. *art.* 1441 *d. C.*

5. Che molto meno può reggere la domanda della *libera amministrazione* de'beni, sì perchè essi sono in *legal comunione*; e con ciò *Curcio* n' è l'amministratore, *art.* 1421 *d. C.*, sì perchè, quando non fossero in *comunione*, essi come beni *particolari* della *Riso*, debbono benanche essere dal *Curcio* amministrati, *art.* 1428; nulla ostando gli *art.* 1576 *e* 1577 dell' istesso *C.*, mentre questi parlano de' beni *estradotali* di una donna, la quale si è maritata sotto *regime dotale*, e non già *senza convenzione*, come fu la società conjugale tra *Curcio* colla *Riso*.

6. Che si debba negare il permesso alla vendita dimandata di un immobile, perchè trovandosi tutti gl' immobili obbligati ed assegnati in modo a' creditori di essa Signora *de Riso*, che l'esito snpera l'introito della rendita, quegli vedendosi minorato, per fatto proprio della debitrice, le cautele in forza dell' *art.* 1188 del *d. C.*, e 124 del *Cod. di Proc. Civ.*, porterebbero alla rovina la famiglia sicuramente.

7. Che sia condannato il Signor *Angelo Saracini* patrocinatore della *Riso*, a nome, e ne' beni proprj, alla rifazione de' danni e spese accagionate col presente giudizio, perchè si è fatto a promuovere azioni, per le quali la di lui Principale non era stata autorizzata a stare in giudizio, nè secondo il disposto dell' *art.* 215, nè secondo il prescritto dell' *art.* 219, e per gli altri motivi di fatto, e di dritto, che si sono palesati nell'*Allegazione*, e che si anderebbero a ricordare a voce.

Vennto in chiaro dell' esistenza d'una *Allegazione* data

alle stampe prima della lettura delle *Conclusioni*, con franchezza la chiesi al Patrocinatore di *Curcio*, il quale me ne fece un mistero; solo, come immagino, perchè assistito da stuolo di Patrocinatori poco riconoscenti verso la troppo buona *Duchessa*, e partigiani del gergo della vecchia procedura forense: la dimandai giudiziariamente, perchè la legge mi autorizza ad averla prima d' ogn' altro (1); in effetti mi accertai, che *Curcio* volea anche per questo fare una causa : mi diressi perciò ai registri di Polizia, i quali mi rimisero all' *autografo*, che rimane alla pubblica ispezione.

Restai sorpreso vedendo l'*Allegazione* senza soscrizione; l'autore in fatti ha forti ragioni di celare il suo nome; ammirai il suo desiderio per una vittoria: ma esitai a crederla giusta, quando egli la conobbe dover essere al cliente *funesta*: tremai leggendo, che il mio oppositore ammassasse nel breve giro di poche ore, in fretta, ed immerso in altre cure, un'*Allegazione* di 18 pagine; consideratala, però, tutta a sangue freddo, restai tranquillo, perchè le cose a quel modo fatte, se per avventura possono riuscire grandiose per effetto di talento, mancano non di rado, come ora si verifica, dell' esattezza, tanto necessaria per far risultare l' armonia del dritto col fatto.

Per conoscere, dunque, del merito dell'*anonima Allegazione*, mi limito a brevi osservazioni, secondo l' ordine della medesima, per quanto sarà possibile.

Descrivendosi il fatto, e lo stato della lite *p.* 2, si assenta; „ Che

(1) *Real Dec. de' 20 mag. tit. 7 art.* 59.

» Che pel risaputo fenomeno politico dell' anno 1799,
» trovavansi in Parigi *Curcio* situato e comodo per
» la sua professione di *medico*, e la *Duchessa* av-
» vilita, e disperata per esserle stato il di lei patri-
» mònio *confiscato* dal Governo di quel tempo: che
» in tale posizione fu presa da pericolosa malattia
» la *Duchessa*: che difficultata la di lei guarigione
» da'medici francesi, amica mano le presentò la me-
» dèla di *Curcio*; che questi trasportato da nobile
» impegno patriotico, non solo curolla, ma le som-
» ministrò di suo proprio denaro i medicamenti, e
» tutt'altro di cui ebbe bisogno in quel critico rin-
» contro.

Per ingojare questo favoloso racconto bisogna ammet-
tere infiniti paradossi; cioè, che uno straniero esi-
liato in massa, sconosciuto, e non matricolato, all'
istante trovasse nella più grande, ed illuminata Ca-
pitale d' Europa apparecchiata situazione in una pro-
fessione, che colà, sopra ogn' altra, ha sempre fio-
rita, e fiorisce: che questa situazione gli producesse
comodità tale da poter prodigalizzare soccorsi; e che
il suo ascendente gli dasse la superiorità di poter fare
rannicchiare la classe ambiziosa de' medici, la quale
altra volta concorreva a reggere il mondo (1), per
lasciargli aperto il campo ad operar miracoli, come
sarebbe stato quello di guarire tra tre dì un' infer-

5 ma

(1) *Theologi ambigui, juristæ lenti, et avari,*
Lethales medici: mundus ab his regitur.
Marz.

ma già spedita, senza per altro sapersi, che avesse »
un male. »

Si soggiunge nell' *Allegazione*:

» Riavuta in salute la *Duchessa*, e non fidandosi di ti-
» rare innanzi sua vita, per esser ancora i suoi be-
» ni incamerati al Fisco d' allora, pensò, com' ese-
» guì nell' anno 1800 d' impalmare il Signor *Curcio*
» senza convenzione alcuna, onde questi co' proventi
» della sua professione avesse potuto sostenerla, ed
» ella aver occasione di essergli grata così.

Non sono nemico di *Curcio*, com' ei mi chiama
(*p.* 14.), per dubitare de' suoi talenti empirici: in-
tendo solo far conoscere la vera causa, che spin-
se *Curcio* ad aspirare a quel matrimonio, che non
potea altrimenti aver luogo, se non nell' efferve-
scenza del fenomeno del 1799, onde non si cre-
desse la *Duchessa* un ingrata odiando quella mano,
che le fè tirare innanzi la vita.

Non adoprerò pruove estranee in dimostrazione delle
mire, che ebbe *Curcio*, ad indurre la *Duchessa*,
e se era inferma, ad obbligarla a quel matrimonio:
mi appiglierò a quello, che dice *Curcio* nell' *Alle-
gazione*: nel trascritto secondo pezzo gli sono sfug-
gite le seguenti marcabili parole: *Ed Ella avere
occasione di essergli grata così*. (*p.* 2.)

Quale è mai il significato di queste espressioni? In
che può esser *grata* una, la quale non si fida tirare
innanzi la *vita*? è quello, che *Curcio* avea adocchia-
to i molti beni della *Duchessa*, i quali benchè con-
fiscati, pure ognuno intendea bene, che sarebbero
sta-

stati restituiti, subito che NAPOLEONE IL GRANDE si era posto in carriera di repristinare la Monarchia da Dio destinatagli, ed avea già dato un cenno di voler sottrarre, come ha fatto, l'umanità dai castighi di Prometeo (1), sebben la *Duchessa*, per principj ben diversi da quelli di *Curcio*, soffra innocente, che ancora le roda il cuore vorace avoltojo, auspice infausto di quel matrimonio.

L'avido desiderio di *Curcio* di voler solo aver mano ne' beni della *Duchessa*, è vieppiù spiegato in un altro pezzo dell'*Allegazione*, che conviene pur trascriverlo, ed analizzarlo, come quello, che fa tutto il soggetto della causa.

» Intanto restituiti i beni dalla Corte di Napoli alla
» *Riso* per effetto delle benefiche cure del Gran Na-
» poleone, si rese efficace, e compensativa la legale
» comunione de' beni tra que' conjugi, i quali si era-
» no uniti senza *regime dotale*. In effetti in Parigi
» *Curcio* era quello, che amministrava l'economia
» della moglie, eligendosi per l'amministrazione de'
» beni in Napoli un Vicario generale. (*p.* 3.).

Adagio: quando mai avvenne la restituzione de' beni? non lo dice l'autore dell'*Allegazione*: eppure è indispensabilmente necessario sapersi: a' 28 marzo 1801, mercè la Pace conchiusa in Firenze, il di cui V art. fu così concepito:

„ La Repubblica Francese (*NAPOLEONE era già*

(1) *Obbes tit. Imperium cap. X n. III in adnot.*

„ *primo Console*), e S. M. il Re delle due Sicilie
„ s' impegnano a togliere reciprocamente il sequestro
„ di tutti gli effetti, rendite, beni presi, confiscati
„ o trattenuti su de' cittadini sudditi dell' una, e dell'
„ altra Potenza per conseguenza della Guerra attua-
„ le, ed ammetterli rispettivamente all' esercizio le-
„ gale delle azioni, e de' dritti, che loro potessero
„ appartenere.

Per effetto della sudetta Pace intende l' autore dell' *Allegazione*, che nel 1801 si rese efficace, e compensativa la legale comunione de' beni tra que' conjugi amendue napolitani, i quali si erano uniti senza *regime dotale*; e che in effetti *Curcio* in Parigi era quello, che amministrava l' economia della moglie, eligendosi per l' amministrazione de' beni in Napoli un Vicario generale.

Per decidere della verità di questo assunto è necessario assodare un altro estremo, cioè, quando fu pubblicato il *Codice Napoleone*, il quale ha dato un nuovo sistema alli beni de' conjugi: l'autore dell' *Allegazione* neppure lo dice: convien ricordarglielo: fu decretato a' 17 ventoso anno XI: e promulgato a' 27 di detto mese ed anno, che corrispondono a'8 e 18 marzo 1803: l'unione poi delle leggi civili in un solo corpo, sotto il nome di *Codice Civile* di Francia, fu decretato li 30 ventoso anno XII, e promulgato li 10 germile di detto anno, che ricadono ne' 21, e 31 marzo 1804.

Se il Codice non esisteva nel 1801, poichè pubblicato nel 1803, ed ampliato nel 1804, come è vero, che

Cur-

Curcio ne godesse gli effetti due, o tre anni prima? Com' è vero, che si rese efficace, e compensativa la legale comunione de' beni tra i *conjugi napolitani*, che si erano uniti senza *regime dotale*, vocabolo allora sconosciuto? Com' è vero, che i cittadini napolitani, senz' aver acquistata cittadinanza francese, potessero sommettersi a quelle leggi, che non ancora esistevano? Com' è vero, che dal 1801 *Curcio* prese ad amministrare in *Parigi* l' economia della moglie, se colà beni non esistevano, e se per quelli di *Napoli* la *Duchessa*, e non *Curcio*, fu quella, che elesse il Vicario generale, che la rappresentasse, e le rendesse conto? Come si trascura il *secondo art.* del *Cod.*, in cui è scritto: *La legge non dispone, che per l' avvenire: essa non può avere effetto retroattivo!*

Sì: *Curcio*, sebben fosse uno di quei, che, *nec auribus, nec oculis, sed digitis uxorem ducunt, solam spectantes dotem* (1), pur tuttavolta s' ingannò, quando nel 1800 non fece costituir dote alla *Duchessa*, la quale, avendo acquistati i beni nel 1801, furono, e sono suoi proprj, nè il *Codice* li riguarda prima del 1803, perchè la legge non puole avere effetto retroattivo.

 § III.

(1) *Eras. l.* 5.

§. III.

DIMOSTRAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DELLE AZIONI.

Avrebbe qui dovuto terminare la risposta della *Duchessa* all' *Allegazione* di *Curcio*; ma siccome nella medesima vi sono parecchie cose sparse, così pare, che sia necessario riandarle brevemente, secondo i loro numeri in margine.

Al N.° 1 *Curcio* enumera le causali, mercè le quali lo scioglimento della comunione tra conjugi si può domandare, e vi comprende la *separazione personale*, ed anche la *separazione de' beni*, entrambe chieste dalla *Duchessa*: ma egli premette dimostrare, che le due separazioni non sussistono, e quindi crede, che sia innammissibile lo scioglimento della comunione.

Prima, che *Curcio* abbellisca il suo immaginario edificio, è necessario avvertirlo, che gli manca il materiale per la base: comunione tra lui, e la *Duchessa* non vi è stata mai, nè per convenzione, nè per legge: dov' è uno scritto, che provi la comunione? Non vi è affatto: dov' è, che possa rendersi efficace, e compensativa la comunione, se il *Codice* non ha effetto retroattivo? manca pure in questo caso, il sustrato alla base.

Ma, si replica: nella II Conclusione della *Duchessa* si parla di scioglimento di comunione: dunque, si conchiude precipitosamente: esisteva la comunione.

No: nella detta Conclusione non si parla di comunione

nione legale, o convenzionale: si parla per incidenza di comunione, per comprender quella intrusione, che si arrogava arbitrariamente *Curcio*, e perchè adoprandosi i solenni dell' *art.* 1445, tutto il mondo fosse disingannato, che tra *Curcio* e la *Duchessa* non vi fu, non vi è, nè vi sarà mai comunione di beni, siccome è chiaro dal contesto delle altre conclusioni.

Il N.° 2 è impiegato a fare il parallelo del *divorzio* colla *separazione personale*, enunciando le causali richieste dall' *art.* 230 ad 232, per poter aver essi luogo per *causa determinata;* e supponendo, che niuna di esse si fosse dedotta, conchiude, che non potea aver luogo lo scioglimento della immaginaria *comunione*.

Curcio non valùta la mia moderazione nello scrivere in un affare così delicato: nel preliminare delle Conclusioni la *Duchessa* si espresse così: *da circa otto anni passò a seconde nozze col signor* Antonio Curcio, *col quale ha vissuto con poca armonia, e tranquillità, in modo, che la medesima è convinta, che non potrà mai più esservi luogo a riconciliazione, e buona intelligenza, mentre i passi inconsiderati, ed irregolari, col tempo non possono addivenire, che nojosi e pesanti, ond' era indispensabile necessità di ricorrere alla giustizia per li regolari, e giusti provvedimenti.*

Otto anni di poca armonia, e tranquillità col marito, è per una moglie un miracolo, se non sia succumbita! come la moglie può esser convinta, che non potea esser più luogo a riconciliazione, e buona armo-

monia! perchè risovvenirsi de' passi inconsiderati, ed irregolari, e temerli più nojosi, e pesanti, onde nascesse l'indispensabile necessità di ricorrere alla giustizia, se non ha sperimentati tutti gli *effetti* delle cause contenute negli *art.* 230 ad 232! Sì: di tanto si duole la *Duchessa*. Si risovvenga *Curcio* di sua condotta, e troverà, che, *judice se, nemo nocens absolvitur:* e come no? se *Curcio* ora, al cospetto del Magistrato, malmena, calunnia, e minaccia la moglie, può di leggieri intendersi, come la trattasse per circa otto anni in un *Albergo*! è ella obbligata ad esclamare: *infortunium extremum nuptias esse* (1)! ma *Curcio*, vuole sentire le cause determinate negli *art.* 230 *ad* 232? Se non bastano le ingiurie, e le minaccie contenute nell' *Allegazione*, le sentirà, e le vedrà comprovate, subito che insista per la riunione, che sarebbe lo scopo di quell' ingiusta *vittoria*, che desidera, per addivenirgli *funesta*!

Il N.° 3 è impiegato in una prefazione, perchè non persistessi in equivoco, e farmi così ben intendere, ed applicare alcuni articoli del *C. N.*, circa il modo come due persone possono unirsi in matrimonio: ed io, a scanzo anche di equivoco, e per gratitudine, amerei, che si distinguesse, *quando*, *dove*, e *da chi* il matrimonio fu conchiuso, perchè se ottengo tal grazia, la noja che arreco al Tribunale, pressochè sarebbe al suo termine.

Nel N.° 4 mi s'indicano tre altre verità a considerare.

---

(1) *Floril. mag. sub tit. nupt.*

re. 1. Che l'essere stato il marito *Procuratore* della moglie, non nuoce alla legale comunione de' beni (*art.* 1420). 2. Che per la comunione legale de' beni non è necessario, che tutti due i conjugi posseggano beni; sì perchè l'oggetto del Legislatore nello stabilire la comunione legale fu di giovare al conjuge *povero*, come il gius romano lo giovava colla risaputa *quarta*; sì perchè, essendo il matrimonio una società, come le altre, sebbene *elimentare*, sta bene, che uno de' conjugi metta i fondi, e l'altro l'opera. Che in effetti il saggio Legislatore, prevedendo il caso, che il conjuge povero di fortuna, abusasse de' beni dell'altro, dispose, che questi avesse potnto dimandare la separazione de' beni (*art.* 1443), e quegli avesse dovuto esser privato della sua porzione *negl' istessi effetti entrati* in legal comunione (*art.* 1477). E che ciò sia tanto vero, che nell' *art.* 1448 *in fin.* è disposto, che essendo il marito *povero*, seguita la separazione de' beni, la donna dovesse soggiacere alle spese di famiglia, e della educazione de' figli. 3. Che in questo caso l' obbligazione si contrae col solo fatto del matrimonio, nè vi è bisogno di particolar convenzione, perchè la legge supplisce colla sua autorità. (*art.* 1370 *d. C.*).

Non ho inteso mai di dire, che l'essere stato il marito *Procuratore* della moglie, nuocesse alla legale comunione de' beni. Ho detto bensì, e non avrò detto male, che tanto è vero, che tra la *Duchessa*, e *Curcio* non vi è stata, nè vi è comunione, in

in quantocchè, se vi fosse mai stata, allorchè a' 20 aprile 1807 la *Duchessa* costituì *Curcio* suo *Procuratore* presso gli atti del Notajo Imperiale, *Marcheaux*, avrebbe dovuto dirsi di costituirlo ne' beni in *comunione*, ma comecchè gli diede facoltà di amministrare i di lei proprj beni, ogni idèa di comunione rimane assolutamente negativa, esclusa, e spenta. Questa è la mia logica, che smentisce la *prima* delle *tre verità* di *Curcio*.

Neppure ho detto, che per la comunione legale de' beni fosse necessario, che tutti due li conjugi possedessero beni. Ho bensì rispettato l'oggetto del Legislatore, di giovare, cioè, al conjuge *povero*: non altrimenti avrei scritta la X.^{ma} *conclusione*. Conosco egualmente, che colui, il quale mette l'opera in una società qualunque, non può obbligare il socio, che mette i fondi, perchè il contratto duri in eterno. La *Duchessa* non ha voluto sciogliere una società, che mai ha esistita, ma ha ritrattato il mandato di *Procura*, perchè il conjuge *povero* abusava, o potea abusare de' di lei beni, o finalmente, perchè così a lei è piaciuto di fare, persuasa, che da altri, i quali hanno beni da renderla cauta, potessero essere meglio amministrati. Che ha che fare la *seconda verità* di sopra dedotta? niente affatto.

Confesso di non intendere la *terza verità*, che si vuol sostenere coll' *art.* 1370, il quale parla delle obbligazioni, che si contraggono senza convenzione. Gl' individui, e gli oggetti contenuti nell' *art.* suddetto non risguardano affatto nè i contendenti, nè al-

alcuno de' punti della causa presente. Sono perciò inutili gli avvertimenti di *Curcio*, e le sue ideali *tre verità* si dileguano, come nebbia al sole.

Il N.° 5 sembra, che sia una continuazione del precedente. Annette, che la moglie in due soli casi possa dimandare la separazione de' beni: quando, cioè, sia in pericolo di perdere la sua dote, o pure quando il disordine degli affari del marito dasse luogo a temere, che le azioni di ricupero di quella non possono soddisfarsi, e si cita l' *art.* 1443 del *C.* *Curcio* però, vuol escludere ambi i casi suddetti ritornando al rifugio della comunione, ed amplificando i proprj elogj, è giunto a dire, che *personando* la *Duchessa* ha fatto, che questa rinascesse al mondo.

Sebbene non possa dubitarsi ulteriormente dell' inesistenza della comunione, pure giova sentirlo da *Curcio*, il quale non ha, che *personato* la *Duchessa*, e perciò la medesima insiste, che la scena termini una volta, mentre, in luogo di vedersi rinata, sente anzi strapparsele i mezzi alla sussistenza. In fatti dopo l' estinzione di tanti debiti antichi; dopo il ricupero di tanti di lei beni, dopo tante prodezze, e miracoli di *Curcio*, quale è il risultato della sua gestione? quello di far mancare gli assegnamenti ai creditori, all' infelice Duchino di Capracotta, (maniaco non si sa per quale sventura), ed alle altre quattro virtuose figlie della *Duchessa*, monaca, ed educande in monisterj soppressi, le quali languiscono nella più orrida indigenza!

Il

Il N.° 6 è diretto ad attaccar l' *ordine* per la *separazione*, o piuttosto *restituzione di beni*.

La *Duchessa* ha aggito in perfetta regola: ha fatto, come dovea, dal Tribunale di prima istanza residente in *Parigi* autorizzarsi a rivocare la procura colà stipulata, e data a *Curcio:* ha quindi adito il Tribunale di prima istanza residente in Napoli, perchè deliberasse su tutti gli effetti di detta rivoca: l' *ordine*, dunque, è stato osservato.

Nel N.° 7 si ripetono, può dirsi, le cose stesse: è perciò inutile replicarvi: solo sono da marcarvisi due cose: franchezza di assentar nuove teorie: libertà di maledire: in ordine alla prima: è ben strano sentire, che ove non vi è *dote*, è impercettibile l' idèa degli *estradotali*, o *parafernali:* gli *art.* 1574, e 1575 del C. convincono, che sono *parafernali* tutt'i beni della moglie, i quali non sono stati costituiti in *dote*, e che tutt' i beni della moglie possono essere *parafernali*. Com'è, dunque vero, che ove non vi è *dote*, è impercettibile l'idèa degli *estradotali*, o *parafernali*, sinonimi, così nel nuovo, che nel preesistente dritto! Se la *Duchessa* ebbe la debolezza d' innalzar *Curcio* all'onore di di lei marito, fu savia abbastanza a non farsi il torto di costituirsi dote: tutt' in conseguenza, i di lei beni sono *estradotali*, o *parafernali:* ella sola ne ha l' *amministrazione*, e 'l *godimento*; e se il marito ha amministrato con *procura*, è costui tenuto verso la medesima, come qualunque altro *Procuratore*. *art.* 1576, *e* 1577*:* Riguardo alla seconda: non debbo incaricarmene: ho

pron-

pronto il balsamo: amo solo, che il *medico* l'apprenda dal Poeta (1).

Il N.° 8 è scritto per arginare alla *Duchessa* la vendita di un immobile, chiesta colla IV *Conchiusione*.

I motivi di opposizione di *Curcio* sono: che l'esito supera l'introito: che tutti i beni sono ipotecati a' creditori: che i frutti di detti beni sono alli stessi creditori assegnati: e, che avverrebbe sul momento la rovina di colei, che non sa cosa si faccia.

Dopo la dismissione di tanti debiti antichi, dopo il ricupero di tanti beni, siamo ancora, che l'esito supera l'introito? I beni purgati dagli antichi debiti, ed i beni dopo ricuperati, sono pure ipotecati ai creditori? anche i frutti di questi sono ai creditori istessi assegnati? oh! felici risultati dell'amministrazione di *Curcio*! Anderà la *Duchessa* in rovina, quando, colla vendita d'un immobile, intende ella slacciassi dai debiti (la maggior parte del marito), che la divorano, e la tengono sequestrata in un *Albergo*? quando intende decentemente equipaggiarsi? quando intende curare la sua depauperata salute? oh, economiche vedute di *Curcio*! In altra parte (*p.* 1) dice anche, che alla *Duchessa* niente importa la totale rovina della famiglia. E *Curcio* s'interessa della famiglia de *Riso* in *Capece-Piscicelli*, la quale ha risentito, e risente tutto dì da lui tanti torti! no: le vedute

(1) *Si forte stultus per calumniam laesit,*
Curare noli: & vulnus omne curasti.

dute di *Curcio* sono tutt' altre di quelle che spaccia! Il Tribunale ha braccio forte per obbligarlo a consentire alla vendita, per quella somma che si crederà corrispondente agl' indispensabili bisogni della *Duchessa*, e nell' atto istesso provvederà all' indennità de' creditori, i quali non hanno altro dritto, che sulli soli beni ipotecati (*art.* 2129, *e* 2132), mentre gli altri posteriormente pervenuti alla *Duchessa* sono liberi, ed esenti dal vincolo ipotecario: ed è da notarsi, che soli tre creditori di meschina somma residuale, solo per opra di *Curcio*, si sono opposti alla sudetta vendita. *f.*

Col N.° 9 si attaccano direttamente le mie procedure, e si vuole perciò, che fossi tenuto ai danni, e spese: mi vi sommetterò volentieri, se il Tribunale conoscerà, che abbia mancato nell' esercizio del mio ministèro: se, però, avrò compiti i miei doveri in regòla, sarà giusto che vi soggiaccia l' autore dell' *Allegazione*. Ecco di che sono redarguito.

» I. Perchè mi sono fatto a dimandare il permesso del-
» la vendita contemporaneamente alla dimanda dello
» scioglimento della legal comunione de' beni, e del-
» la libera amministrazione di questi, quando la
» prima dovea la seconda seguire.

Se ho dimostrato, che legal comunione non esisteva, e che lo scioglimento non era, che l' allontanamento di *Curcio* da quella amministrazione, che gli era rimasta interdetta colla significazione della rivoca della *Procura*, qual errore, qual colpa, ho commesso? qual danno, qual pregiudizio ho arrecato, chiedendo contemporaneamente al Tribunale il permes-

so

so della vendita d' un immobile proprio, per riparare urgenti bisogni? Dov' è scritto, che un litigante non possa far più dimande al Tribunale, il quale, a seconda de' casi, ammette le regolari, aggiorna le premature, e ributta le ingiuste? Manca ai suoi doveri, o merita elogio, chi è diligente a sommettere il piano de' suoi dritti, ed azioni al Tribunale?

» II. Perchè il domandare scioglimento di comunione,
» e libera amministrazione de' beni parafernali è una
» manifesta contradizione.

Ho spiegato qual' era lo scioglimento della comunione: è immaginaria, in conseguenza, la contradizione della libera amministrazione de' beni, i quali siccome sono indubitatamente *parafernali*, alla *Duchessa* si appartiene, non solo l'amministrazione, ma benanche il godimento; ed il marito, che gli ha finora amministrati con procura, è tenuto verso la medesima, come qualunque altro procuratore. *art.* 1574. *e seg.*

» III. Che mi son fatto lecito di privata autorità, sen-
» za aspettar l' esito dell' intentato giudizio, di ordi-
» nare ai reddenti, e coloni di riconoscere me, come Vicario generale della signora *de Riso*, sotto pena di reiterato pagamento.

Curcio avrebbe, senza dubbio desiderato, che stasse celata la sua destituzione, per fare altre esazioni, vendite, locazioni con anticipazione &c. Nulla ho ordinato, nè ordinar potèvo ai reddenti, e coloni, menocchè gli ho notificato la sola istanza dell' istituzione del giudizio, com' è regolare, perchè, pendente la lite, avessero attesi gli ordini del Tribunale. *Cur-*

 cio

cio è quello, che con privata autorità ha voluto continuare a fare il procuratore dopo la rimozione. Se, però, le sue operazioni sono state pregiudiziali agl' interessi della *Duchessa*, il Tribunale lo farà stare a ragione, come merita un intruso gestore di negozj costituito in *mala fede*.

» IV. Perchè rilevandosi dalle scritture presentate da
» me, che la signora *de Riso* fu dal Tribunale di
» prima istanza di Parigi solamente autorizzata a ri-
» vocar la procura, che diede in brevetto a *Cur-*
» *cio*, ignorar non dovevo, che a nome della *Riso*
» istituir non potevo le azioni promosse.

Il Tribunale di prima istanza di Parigi dovèa solo autorizzar la *Duchessa* alla rivoca della procura colà stipulata: ella poi autorizzò me con generale, e speciale procura a promuovere le azioni, che ho promosse. Ho ecceduto forse il mandato? ho fatto atti arbitrarj, ed ingiusti? no: debbo temer la multa de' danni, e spese? no certamente. Mi affretto perciò di venire al

§.IV.

§. IV.

EPILOGO, E CONCLUSIONE.

Il matrimonio della *Duchessa* con *Curcio*, non potea avverarsi, che in conseguenza delle follìe del 1799: non intende ella giustificarsi, allegando i mezzi, che la trascinarono a quel passo fatale: ama la *Duchessa* piuttosto dar pruova della fermezza del suo carattere, che arrossire tuttodì della tradita sua docile lealtà: potea ben colla legge infrangere quel nodo, e pure lo hà tolerato, contentandosi, che la volontaria *separazione personale* si eseguisse col fatto per ora: ma il di lei eroismo non dev' esser portato alla tòtale perdita de' proprj beni, ed insino al suo individuale periglio!

Tolérarete Voi, signor Presidente, e signori Giudici ornatissimi, che *Curcio*, l'uomo ingrato alla beneficenza, usurpi, e dissipi li beni della *Duchessa* col pretesto d' una immaginaria *comunione*, ed abusi di una *Procura* già rivocata con autorizzazione del Tribunale di prima istanza di *Parigi*! Tolerarete, che quest' uomo istesso si renda *colpevole*, come minaccia, e che gliene faciliti i mezzi l' *art.* 214 del *Cod.*, al quale ardisce appellarsi, perchè la *vittoria*, alla quale ingiustamente aspira, gli addivenga *funesta*! Tolerarete, che egli si arbitri ad addentare con calunniose imputazioni le persone, le quali, per la costante, ed irreprensibile loro

loro condotta, han dritto di esigere la pubblica considerazione (1)!

No: *Curcio* vuole imitare l'avido corsaro, il quale per conservare l'ingiusta occupata preda, va imprudente a naufragarsi, e colla lusinga di salvarsi, si agita, dimena, e stende le braccia per rampicarsi ai fragili avanzi del suo sdruscito naviglio, minacciando, e fremendo sino a che imperioso flutto non lo soffoga, e spinge all'imò.

Signori: la *Duchessa* di Capracotta, Signora *Vittoria-Maria-Angela-Rosa de Riso*, piena di fiducia, e rispetto attende, che colla *Sentenza*, che andate ad interporre, non solo riproviate tutte le trascritte ingiuste *Conclusioni* di *Curcio*, sottomettendolo alla dovuta emenda de'danni, e spese, ma autorizziate quelle, che, a nome di detta *Duchessa*, ho avuto l'onore di sommettere alla vostra somma penetrazione, e costante giustizia, de-

(1) Sono tranquillo, perchè non ignoro, che in ogni tempo hanno esistito calunniatori. *Catone*, l'uomo della più rigida, e sana morale, fu accusato quarantaquattro volte, ed altrettante fu dichiarato innocente, per cui fu dai Romani riputato il più virtuoso, e savio, come quello, che avea esposte tutte le parti della sua vita alla censura della giustizia.

Itaque sit proprium Catonis quater, & quatricies caussam dixisse: nec quemquam sæpius postulatum, & semper absolutum.

Plin. hist. 7. c. 27.